



STATUTO
FONDAZIONE NEURECA ONLUS

Art. 1 Denominazione – sede - durata

1. Ai sensi degli art. 12 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. n. 460/1997 è costituita l'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "Fondazione NEURECA ONLUS", di seguito chiamata Fondazione.
2. La Fondazione ha obbligo di fare uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
3. La Fondazione ha sede in Milano, alla via Alberto da Giussano, 17.
4. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
5. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e le sue finalità si esplicano nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2 Finalità – attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei seguenti settori di attività:
 - a) assistenza sociale;
 - b) beneficenza;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione o da essa affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La Fondazione, in considerazione del patto di costituzione, si impegna a garantire il diritto alla salute del cittadino operando in favore delle persone affette da patologie neurologiche invalidanti caratterizzate da disturbi cronici del sonno e del movimento.

A tale scopo la Fondazione nei limiti ed entro i parametri fissati dall'art 10 del suddetto DLgs 460/1997, si prefigge di realizzare le seguenti attività:

 - a) accoglienza, guida e orientamento ai malati e alle loro famiglie fornendo informazioni utili sui servizi, la collocazione ed organizzazione delle strutture sanitarie di riferimento sul territorio, le modalità di raggiungimento delle stesse e su ogni altro aspetto che possa risultare efficace per l'assistenza all'ammalato;
 - b) difesa del diritto al lavoro, alla pensione, all'assistenza sanitaria di chi è affetto dalle suddette patologie neurologiche, nonché sostegno psicologico riguardo al conseguente stato di disagio individuale e sociale;



- c) promozione della cultura della prevenzione e della cura delle suddette patologie neurologiche attraverso campagne di sensibilizzazione e sviluppo di programmi di informazione specifici;
 - d) sostegno economico a iniziative di associazionismo e di cooperazione sociale che abbiano le medesime finalità della Fondazione oltre che partecipazione a associazioni, istituzioni e enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione che, ricorrendone i presupposti, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) promozione e attuazione, presso la Pubblica Amministrazione e i competenti organi istituzionali, di iniziative di sensibilizzazione al fine di stimolare gli opportuni interventi normativi e i programmi sanitari d'intervento nei confronti delle patologie neurologiche invalidanti caratterizzate da disturbi cronici del sonno e del movimento;
 - f) collaborazione sinergica con il Sistema Sanitario Nazionale, i servizi territoriali, le strutture sanitarie pubbliche e private, le industrie e società private, le società scientifiche, le Università, gli Istituti/Enti di ricerca, le Fondazioni e ogni altro soggetto coinvolto direttamente o indirettamente nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche invalidanti caratterizzate da disturbi cronici del sonno e del movimento promuovendo e attuando progetti comuni, stimolando altresì la ricerca scientifica e gli studi.
3. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse e finalizzate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali.
- Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, e solo nei limiti in cui esse risultino accessorie e strumentali alle attività istituzionali, il tutto secondo il disposto del comma 5 dell'art 10 Dlgs 460/1997, medesime secondo quanto disposto la Fondazione potrà:
- a) compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari;
 - b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze e, eventualmente, erogare premi e/o borse di studio;
 - d) realizzare e distribuire materiale informativo svolgendo, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, con esclusione delle attività



riservate dalla Legge a soggetti iscritti in appositi Albi e con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani e periodici, multimediale, audiovisivo e del merchandising.

5. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e alla Fondazione è altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori al momento della costituzione;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione sia destinata a incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti espressamente al patrimonio da Enti sovranazionali di qualsiasi natura e genere, dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani.

Art. 4 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori in momenti successivi alla costituzione e non destinati espressamente al patrimonio;



- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e non destinate, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla formazione del patrimonio.

Art. 5 Esercizio finanziario - bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
3. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Consiglio scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha i poteri di amministrazione a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio.



5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

Art. 8 Nomina Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri fino a un massimo di sette incluso il Presidente della Fondazione che è altresì il Presidente del Consiglio.
Il numero dei componenti il primo Consiglio di Amministrazione è determinato dai soci Fondatori al momento della costituzione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione si distinguono in membri di diritto e membri di elezione. Sono membri di diritto del CdA i fondatori. Sono membri di elezione del CdA le persone nominate dai membri di diritto secondo le modalità previste dai successivi commi quarto, quinto e sesto.
3. In caso di dimissioni o decesso di un membro di diritto i restanti membri di diritto entro 30 giorni nominano a loro maggioranza assoluta il sostituto che subentrerà nella carica del consigliere dimissionario o defunto.
4. Trascorsi tre anni dalla costituzione della Fondazione ed entro il 30 aprile, i membri di diritto, a maggioranza dei 3/5, hanno il potere di allargare la composizione del CdA nominando dei membri di elezione fino al numero massimo di cui al precedente comma 1. Detto potere può essere esercitato dai membri di diritto soltanto ogni tre anni, sempre entro il giorno 30 del mese di aprile.
5. I membri di elezione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Entro il giorno 30 del mese di aprile dell'ultimo anno di ogni triennio i membri di diritto avranno facoltà di deliberare, a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, in merito alla conferma o sostituzione dei consiglieri di elezione. Qualora entro tale data i consiglieri di diritto non si siano riuniti o non abbiano deliberato sulla sostituzione o conferma dei consiglieri di elezione questi ultimi decadranno dalla carica e resteranno in carica per il triennio successivo esclusivamente i consiglieri di diritto.
7. In caso di dimissioni o morte di un membro di elezione, il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei membri di diritto è tenuto a nominare entro un mese il sostituto che decadrà alla scadenza naturale del mandato del membro sostituito.
8. I membri di elezione del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate.
9. Sono cause di esclusione dei membri di elezione dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.
10. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza dei 3/5 di tutti i consiglieri di diritto e di elezione.
11. Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti di diritto e di elezione, al suo interno un Presidente e un



Vicepresidente che sono, rispettivamente, anche il Presidente e il Vice presidente della Fondazione.

12. Tutte le volte che nel Presente atto si parla di Consiglio di Amministrazione si intende l'organo formato sia dai consiglieri di diritto che dai consiglieri di elezione.

Art. 9 Poteri Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all'art. 2 del presente statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei 3/5, ha il potere di ammettere a partecipare alle sue riunioni persone esterne alla Fondazione in qualità di uditori senza diritto di voto.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:
 - a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
 - b) stabilire gli emolumenti dei componenti degli organi amministrativi, di controllo e consultivi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 10 sesto comma lett. c) del D.Lgs. 460/97;
 - c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
 - d) nominare il Collegio dei Revisori e il Consiglio Scientifico;
 - e) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
 - f) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, nei limiti consentiti dalla legge e dalla normativa sulle ONLUS, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei suoi membri.
 - g) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 12.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Comitati Esecutivi e ogni altro organo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
6. Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 3/5 dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Consigliere eletto Presidente all'interno del CdA.
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
 - a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) su richiesta motivata di almeno 3/5 dei membri del consiglio medesimo.
8. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata AR. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, mediante telegramma o telefax o con messaggio di posta elettronica.



9. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 8) e salvo diversa disposizione del presente statuto, le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
10. Per la validità delle deliberazioni, salvo che sia diversamente previsto dal presente statuto, è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, Presidente incluso, eletti dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero, con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri tra gli esperti e le personalità distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
2. Il Consiglio scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della fondazione ed esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi, borse di studio esprimendo altresì pareri sui programmi di attività a esso sottoposti dal CdA.
3. Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.
4. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Consiglio scientifico.
5. In caso di dimissioni o decesso di un componente del Consiglio Scientifico il Consiglio di Amministrazione nomina entro un mese il sostituto che decadrà con gli altri alla scadenza naturale del mandato.

Art. 11 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza. Essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.
2. Il collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del presidente della Fondazione.



Art. 12 Estinzione – devoluzione

1. La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 codice civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno 3/4 dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 Norme di funzionamento - clausola rinvio

1. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da un regolamento esecutivo che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà trasmesso all'Autorità di Controllo.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.